



Abrogazione della normativa in materia di lavoro accessorio e modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti

D.L. 25/2017 / A.C. 4373-A

Dossier n° 552/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
5 aprile 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4373-A
D.L.	25/2017
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti
Iniziativa:	Governativa

Contenuto

Il [Decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25](#) (A.C. [4373](#)), interviene in materia di **lavoro accessorio** e di **responsabilità solidale negli appalti**.

L'**articolo 1** dispone la **soppressione della disciplina del lavoro accessorio** (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del [D.Lgs. 81/2015](#)), prevedendo un **regime transitorio** per i buoni **già richiesti fino al 17 marzo 2017** (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere **utilizzati fino al 31 dicembre 2017**.

Si segnala che il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con un **Comunicato del 21 marzo 2017**, ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Si segnala, altresì, che l'**Inps**, con un **Comunicato del 30 marzo 2017** ha reso noto che, a seguito delle novità legislative introdotte dal [Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017](#), che non consente più l'acquisto di "buoni lavoro" (voucher), ha chiesto al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia se possa continuare a emettere voucher baby sitting – contributo asilo nido, di cui all'[art.4, comma 24, lettera b\) della legge 92/2012](#), oppure se debbano essere introdotti strumenti alternativi di erogazione del beneficio. Tenuto conto della risposta pervenuta oggi, 30 marzo, l'Istituto, che aveva già modificato la procedura in modo da consentire l'emissione dei soli voucher baby sitting, continuerà a erogare il beneficio con questa modalità.

Secondo quanto affermato nella **relazione illustrativa**, l'abrogazione del lavoro accessorio "mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile".

L'**articolo 2** modifica la disciplina in materia di **responsabilità solidale tra committente e appaltatore** in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

In particolare, modificando l'articolo **29, comma 2, del [D.Lgs. 276/2003](#)**, si apportano le seguenti modifiche:

- viene **eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale** tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (**comma 1, lettera a)**);
- viene **eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore**, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (**comma 1, lettera b)**).

Secondo quanto affermato nella **relazione illustrativa**, le modifiche sono volte a "elevare ulteriormente l'efficacia

delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici".

L'**articolo 3** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Si ricorda che la Corte costituzionale l'**11 gennaio 2017** ha dichiarato ammissibile la **richiesta di referendum popolare** per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cd. voucher) (articoli 48-50 del [D.Lgs. 81/2015](#), adottato in attuazione del cd. Jobs Act) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti ([articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003](#)).

Obiettivi dei richiamati referendum sono, quindi, quello di **escludere** dall'ordinamento il lavoro accessorio e quello di prevedere una **piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore**, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un **effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria**, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei voucher richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017).

La data per la consultazione referendaria è stata fissata al **28 maggio 2017**.

Si fa presente che **sulle materie oggetto del decreto-legge** sono all'esame della **XI Commissione (Lavoro)** della Camera varie **proposte di legge**.

In materia di **lavoro accessorio** sono attualmente all'esame le **proposte di legge C. 3601 (Damiano e altri)** e abbinate. All'esame della Commissione è anche la **proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064**, la quale, nell'ambito di una complessiva riforma del settore del lavoro, prevede sostanziali limitazioni all'utilizzo del lavoro accessorio.

In materia di **responsabilità solidale negli appalti** sono attualmente all'esame la **proposta di legge C. 4211 (Damiano ed altri)** e la **proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064**, volte anch'esse, sia pur con talune differenze rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in esame, ad estendere l'ambito della responsabilità solidale.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame in sede referente da parte della XI Commissione (Lavoro) si è svolto dal 23 marzo al 4 aprile.

Nel corso dell'esame in sede referente non sono stati approvati emendamenti.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Hanno espresso parere favorevole le Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali).

Hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura).

Le osservazioni delle Commissioni I, X e XIII richiamano l'esigenza di introdurre una norma che preveda l'applicazione della normativa abrogata in materia di lavoro accessorio, al fine di regolare l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei voucher già emessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La X Commissione ha formulato una ulteriore osservazione, richiamando la necessità di chiarire le modalità di corresponsione dei voucher riguardanti l'acquisto dei servizi di babysitting (al fine di consentire l'operatività della normativa vigente, che rinvia alla disciplina sul lavoro accessorio abrogata dal decreto-legge in esame).

Il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con una osservazione (relativa alla questione dei voucher babysitting) e una condizione, richiedendo che "al fine di chiarire l'ultrattività in via transitoria delle disposizioni abrogate (articoli da 48 a 50 del [D.Lgs. 81/2015](#)) per consentire l'utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei voucher richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si provveda ad integrare i contenuti della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, inserendovi quanto precisato nel comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017.